



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **9** in data **27/02/2025**

MODIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ LUNGO IL CENTRO STORICO DEL PAESE PER LA TRADIZIONE "FESTA DEL MAIALE EDIZIONE 2025". REVOCA DELL'ORDINANZA N° 8/2025

Emessa da: AREA VIGILANZA

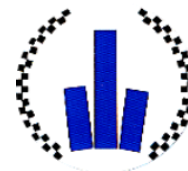
A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO (CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA) COMANDO DI POLIZIA LOCALE



Tel. 051 6555639 /cell. 3332661466

e-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che in Monghidoro (BO), il giorno domenica 02 marzo 2025, per le previste condizioni meteorologiche avverse la tradizionale manifestazione denominata "FESTA DEL MAIALE EDIZIONE 2025", patrocinata dal Comune medesimo ed organizzata da "IAT Monghidoro" ed "Appennino Slow Viaggiatori dell'Altra Montagna", **sarà posticipata alla data di domenica 09/03/2025** e che, in occasione di tale evento, è previsto un notevole afflusso di partecipanti e di pubblico;

VISTA la richiesta di rilascio ordinanza chiusura temporanea strade pervenuta in data 13/02/2025 acquisita al P.G. n. 1604/2025, ed integrata con PEC inviata da "Appennino Slow" il 27/02/2025, con la quale si comunica il rinvio di detta manifestazione;

VISTI gli artt. 5 cc. 3 e 6, 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale" ;

ORDINA

L'assoluto divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, eccetto per quelli in uso agli operatori partecipanti alla suddetta manifestazione ed i veicoli di polizia e di soccorso, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del giorno domenica 09 marzo 2025, lungo le seguenti strade comunali:

- Piazza Ramazzotti;
- Via G. Garibaldi fino all'intersezione con il piazzale Largo G.P. Da Palestrina;
- Via Vittorio Emanuele II fino al civico n. 24;
- Via G. Matteotti fino al civico n. 1.

- Viale Roma fino al civico 11

ORDINA ALTRESI'

La revoca della ordinanza n°8/2025.

D I S P O N E

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- L'Area Tecnica Comunale, tramite il competente personale, avrà cura di rendere nota la presente Ordinanza tramite l'apposizione della prescritta segnaletica stradale mobile.
- Gli organizzatori dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati e dovranno provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- Al termine delle manifestazioni, i sopra citati dovranno rimuovere tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro, che verranno collocati per l'evento.

Che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico anche mediante l'affissione all'Albo Pretorio online Comunale.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Ufficiali / Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, gli interessati potranno presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura della stessa, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).